SENTENZA DELLA CORTE
DEL 3 MARZO 1982 [1]

Alpha Steel Ltd.
contro Commissione delle Comunità europee

«Disciplina di quote di produzione per l'acciaio»

Causa 111/81

Nella causa 111/81

ALPHA STEEL LTD., con sede in Londra, 2 Raymond Buildings, Gray's Inn, con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, 15 Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Michel van Ackere, assistito dal membro del servizio giuridico sig. Frank Benyon, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione individuale della Commissione relativa alla fissazione di quote di produzione per alcuni prodotti siderurgici (art. 33 del Trattato CECA),

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

Gli antefatti della causa

Con decisione 31 ottobre 1980 n. 2794/CECA la Commissione istituiva una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291, pag. 1).

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta decisione, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati definiti nello stesso art. 2 ed, in modo più particolareggiato, nell'allegato I della decisione.

Ai sensi dell'art. 3 della suddetta decisione generale, la Commissione fissa le quote di produzione trimestrale «per ciascuna impresa» in base alle produzioni di riferimento di tale impresa, di cui all'art. 4, e mediante applicazione alle suddette produzioni di riferimento dei tassi di riduzione di cui all'art. 5.

L'art. 4 della decisione fissa, ai nn. 1 e 2, le regole generali per la determinazione delle produzioni di riferimento trimestrali sia per i prodotti laminati, sia per l'acciaio grezzo. Tale disposizione detta testualmente:

«1. Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 - giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento.

2. Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento».

I nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4 disciplinano le ipotesi particolari in cui le produzioni di riferimento, e di conseguenza le quote, vengono aumentate. L'art. 4, n. 4, prevede l'adeguamento della produzione di riferimento di una impresa la quale, in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato e in merito al quale la Commissione non abbia espresso parere negativo, ha reso operativo successivamente al 1° luglio 1980, un nuovo impianto che porti il totale delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi di almeno il 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979.

L'art. 4, n. 3, dispone che la Commissione deve aumentare le produzioni di riferimento:

«se ... durante il periodo luglio 1977 - giugno 1980 il tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione di un'impresa è inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, la Commissione aumenterà le produzioni di riferimento per l'impresa suddetta fino a un livello corrispondente a un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del summenzionato tasso medio delle altre imprese:

— se l'impresa ha partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione,

e

— se il programma fissato per tale impresa era basato sull'anno 1974,

e

— se nel corso di quest'ultimo anno gli impianti dell'impresa non erano stati messi in servizio o lo erano stati soltanto parzialmente».

L'art. 6 esclude dalla disciplina di quote alcuni prodotti specifici.

L'art. 14 della decisione consente ad una impresa di rivolgersi alla Commissione qualora le limitazioni impostele implichino difficoltà particolarmente gravi. La Commissione può in tal caso modificare le disposizioni della decisione.

Con decisione 13 marzo 1981, n. 664/81/CECA (GU L 69 del 14 marzo 1981, pag. 22) la Commissione fissava i tassi di riduzione per il 2° trimestre del 1981.

Con decisione individuale del 6 aprile 1981, notificata alla ricorrente mediante lettera ricevuta il 9 aprile 1981, la Commissione fissava le quote di produzione della ricorrente per il 2° trimestre del 1981.

La quota per i prodotti del gruppo I, cioè coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati, veniva fissata a 52 021 tonnellate, previa applicazione del tasso di riduzione del 35,62 % alla produzione di riferimento di 80 803 tonnellate, e la quota per l'acciaio grezzo veniva fissata a 34 441 tonnellate, previa applicazione del medesimo tasso di riduzione alla produzione di riferimento di 53 497 tonnellate.

II — Lo svolgimento del procedimento

La ricorrente ha proposto ricorso l'8 maggio 1981. La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

La ricorrente ha chiesto la riunione della presenta causa alla causa 14/81. La convenuta si è opposta alla domanda.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di respingere la domanda di riunione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — Le conclusioni delle parti

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la decisione 6 aprile 1981 con cui la Commissione aveva fissato per la ricorrente per il 2° trimestre le quote di produzione d'acciaio di cui alla decisione della Commissione 31 ottobre 1980 n. 2794/CECA, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica;

— condannare la Commissione alle spese di giudizio.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

Sul primo mezzo relativo all'illegittimità della decisione 2794/80/CECA

a) Insufficiente motivazione e violazione degli artt. 58, n. 1, e 74 del Trattato CECA

La ricorrente eccepisce che dal testo stesso degli artt. 58, n. 1, e 74 del Trattato si desume che qualsiasi applicazione dell'art. 58 deve necessariamente comportare l'esame della «necessità dei provvedimenti di cui all'art. 74», e a tale esame deve seguire la decisione di applicare o di non applicare «per quanto necessario» l'art. 74.

In mancanza di qualsiasi accenno all'espletamento del suddetto esame e alla giustificazione della conclusione trattata, la motivazione dell'applicazione dell'art. 58 è insufficiente.

Poiché la «necessità» è indiscutibile, la mancata applicazione contestuale dei provvedimenti di cui all'art. 74 costituisce violazione delle due norme. Il potere discrezionale della Commissione è soggetto al controllo della Corte.

Secondo la *Commissione* mentre la motivazione dei provvedimenti adottati in forza dell'art. 74, 1° comma, n. 3, deve fare menzione del sussistere delle condizioni di cui all'art. 58, questo non si richiama al sussistere delle condizioni dell'art. 74, e non era quindi necessario menzionare l'art. 74 nella motivazione della decisione 2794/80/CECA, adottata ai sensi dell'art. 58.

La Commissione ricorda i provvedimenti da essa adottati in materia di importazioni da paesi non membri della Comunità, quali le disposizioni contro il «dumping», un sistema di controllo comunitario, e gli accordi con un certo numero di paesi terzi.

Essa sottolinea che la valutazione della «necessità» dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 74 è una scelta politica. La bontà della scelta effettuata dalla Com-

missione è dimostrata dalla riduzione delle importazioni. L'addebito mosso alla Commissione può rientrare solo in un ricorso per carenza.

La *ricorrente* replica che la Commissione non può applicare l'art. 58 senza esaminare la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 74: se non procede al suddetto esame viola l'art. 58; se non fa cenno nella decisione al fatto di aver proceduto al suddetto esame, viene meno all'obbligo di motivazione. L'obbligo di motivazione è considerato dalla Corte con tanto maggior rigore quanto più la valutazione della situazione è in parte discrezionale e sfugge quindi in parte al controllo giurisdizionale. L'obbligo sussiste nel caso di decisione negativa, come pure in quello di applicazione positiva. I chiarimenti forniti dalla Commissione nella memoria avrebbero dovuto costituire la motivazione della decisione.

La *Commissione* risponde a sua volta che la ricorrente non ha fornito la prova della necessità di adottare provvedimenti diversi da quelli già adottati. Anche se avesse fornito tale prova, questa poteva avere rilievo solo in un ricorso per carenza.

L'esame della necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 74 non era una condizione da soddisfare prima che la Commissione potesse provvedere ai sensi dell'art. 58, né uno «degli elementi di fatto da cui dipende la giustificazione giuridica» della decisione 2794/80, né «una delle considerazioni che hanno indotto ad adottarla» e non doveva pertanto figurare nella motivazione della decisione.

b) Violazione dell'art. 58, n. 2, del Trattato

Secondo la *ricorrente,* le quote non sono state fissate «equamente tenuto conto dei principi definiti agli artt. 2, 3 e 4 (del Trattato)» come dispone l'art. 58, n. 2: l'art. 4, n. 3, della decisione 2794/80/CECA, è infatti discriminatorio se non va applicato alle imprese i cui programmi volontari di produzione non potevano essere stabiliti in base all'esercizio 1974 in quanto create in epoca più recente (le così dette «nuove» imprese). Anche l'art. 14 fa una discriminazione tra le imprese vitali e le altre. Inoltre, la fissazione delle quote per tali imprese in base alla produzione effettiva nel periodo di riferimento, anziché in base alle capacità di produzione, comporta inevitabilmente una discriminazione.

La *Commissione* sostiene che la base considerata per la fissazione delle quote — le produzioni di riferimento per ciascuna impresa — è equa. Al sistema di base si aggiungono i nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4, l'art. 5, n. 2, ultimo comma, e l'art. 14.

L'art. 4, n. 3, che contempla l'adeguamento della produzione di riferimento, era stato introdotto al fine di evitare la sperequazione, che poteva derivare dal periodo di tre anni, considerato dall'art. 4, n. 1, a scapito solo di alcune imprese che avevano partecipato ai programmi volontari di consegne e che soddisfacevano altre condizioni specifiche.

Poiché la ricorrente, pur avendo preso parte a tali programmi, non soddisfa tutte le condizioni stabilite (il che è con-

fermato nel primo punto della motivazione della decisione 24 febbraio 1981), non vi era motivo di concederle l'adeguamento ai sensi del suddetto n. 3. Ma da ciò non deriva alcuna discriminazione né delle «nuove» imprese, né di qualsiasi altra impresa che soddisfi le condizioni di tale comma, in quanto non vi è trattamento diverso di imprese che si trovino in condizioni simili. Il trattamento è diverso solo nella misura in cui le condizioni delle imprese sono diverse, il che è però del tutto giustificato.

L'art. 14 consente di attenuare i sacrifici sproporzionati che alcune imprese potevano subire dall'applicazione delle norme generali della decisione 2794/80. Tale disposizione non è per nulla discriminatoria, in quanto tutte le imprese che si trovano in difficoltà particolarmente gravi hanno la possibilità di ottenere un adeguamento delle quote. Se delle imprese non hanno tali difficoltà, ma restano «vitali», non vi è motivo per concedere loro un adeguamento in forza del suddetto articolo; ma, ancora una volta, l'esclusione delle facilitazioni ivi previste non costituisce un trattamento diverso di fattispecie simili, ma un trattamento diverso di fattispecie diverse.

La Commissione non condivide l'opinione secondo cui è discriminatorio basarsi sulla produzione effettiva, anziché sulla capacità di produzione.

Mentre la produzione costituisce un dato obiettivo, esatto e misurabile, la nozione di capacità è meno precisa ed adottarla come criterio può comportare ingiustizie rispetto al criterio della produzione effettiva.

Inoltre, calcolare le quote in base alla capacità delle imprese danneggerebbe inevitabilmente quelle che sfruttano la propria capacità ad un grado molto elevato grazie ad una gestione razionale e comporterebbe un vantaggio ingiustificato per quelle che funzionano a basso grado d'utilizzo.

Il n. 3 dell'art. 4 cerca di rimediare alla sperequazione a danno delle imprese che, avendo accettato di partecipare ai programmi volontari di limitazione delle consegne basati sulle consegne del 1974, non avevano ancora, in quell'anno, resi operativi i nuovi impianti.

Le «nuove» imprese, come la ricorrente, che non rientrano nell'art. 4, n. 3, possono però usufruire di altre disposizioni della decisione 2794/80/CECA dettate anch'esse dall'equità, quali l'art. 14. La ricorrente subiva un handicap diverso da quello considerato dall'art. 4, n. 3, cioè un grado di utilizzo della propria capacità tanto basso da comportare difficoltà particolarmente gravi ai sensi dell'art. 14. Ciò è stato ammesso nella decisione 24 febbraio 1981.

La *ricorrente* ribatte che la disciplina di quote impone alle imprese un sacrificio che consiste nello sfruttare solo in parte la loro capacità produttiva. Tale sacrificio deve essere equamente suddiviso in base alla capacità di produzione esistente.

L'argomento della Commissione secondo cui la capacità è un concetto impreciso che comporta notevoli difficoltà d'applicazione, non regge all'esame.

La Commissione aveva anch'essa usato tale concetto per i suoi programmi, quali i programmi preventivi trimestrali e l'applicazione del sistema di programmi volontari di riduzione alle imprese che non producevano nel 1974. Il controllo della capacità produttiva non dovrebbe essere più difficile del controllo della produzione effettiva.

D'altra parte, non sono gli impianti moderni e gestiti efficacemente quelli che hanno lavorato ad alta capacità, ma gli impianti vetusti, con molto personale, sovvenzionati dai governi. Le suddette imprese, presentate dalla Commissione come le prime della classe, sono in realtà responsabili dell'aggravarsi della situazione nella siderurgia.

La ricorrente fra carico al sistema di riferimento di portare a sperequazioni, tra cui la più evidente è la penalizzazione delle imprese che sfruttavano ad un grado molto basso la loro capacità.

Il n. 3, dell'art. 4, avrebbe potuto ovviare a tali sperequazioni, ma poneva tre condizioni il cui scopo precipuo consisteva nel favorire alcune imprese per le quali le disposizioni erano letteralmente fatte su misura.

L'insieme delle condizioni presenta una lacuna particolarmente grave per le imprese che avevano progressivamente reso operativi nuovi impianti in epoca successiva al 1974, ma anteriore al 1° luglio 1978, che hanno pertanto un periodo di riferimento ridotto e che si vedono privati della scelta del mese di produzione più elevata.

La *Commissione* insiste sul fatto che il sacrificio causato dalla disciplina di quote è una riduzione della produzione rispetto alla produzione precedente, al fine di adattare la produzione comunitaria alla minore domanda. Il controllo della produzione effettiva, che si traduce in cose tangibili, è meno difficile del controllo della capacità di produzione.

La Commissione fornisce indicazioni sul modo in cui in passato ha usato, in casi limitati, il concetto di capacità produttiva. È preferibile usare i dati di produzione e di consegne reali quando tali dati esistono.

I programmi di consegna della ricorrente erano basati sull'aumento progressivo presunto dell'utilizzo della sua capacità sino alla piena utilizzazione prevista per la fine del 1979. Le consegne della ricorrente nel 1979 e sino al giugno 1980 non superavano il 50 % circa dei quantitativi complessivi che avrebbe potuto consegnare.

Per quanto riguarda le imprese che lavoravano a ritmo più alto, la Commissione ritiene più plausibile che si trovino in tale situazione in quanto offrono una gamma di prodotti abbastanza ampia e di una qualità che consente di soddisfare le esigenze dei consumatori e che è stata adeguata, a tempo debito, all'andamento del mercato.

c) Violazione dell'art. 14, 4° e 5° comma del Trattato e di principi generali del diritto, sviamento di potere

La *ricorrente* critica il fatto che l'agevolazione di cui all'art. 4, n. 3, dipenda dalla partecipazione dell'impresa ad un programma volontario di riduzione della produzione. Il che equivale ad attribuire ex post carattere obbligatorio a provvedi-

menti che obbligatori non erano e non potevano essere e viola altresì il principio «nulla poena sine lege».

La *Commissione* ribatte che il fatto di aver riservato detta agevolazione ad alcune imprese, vittime di una sperequazione, non costituisce una sanzione nei confronti di altre imprese. Non essendovi stata sanzione, non vi è stata violazione del principio nulla poena sine lege. La Commissione non vede come la suddetta disposizione violi il 4° e 5° comma dell'art. 14 del Trattato CECA.

La *ricorrente* replica che la violazione consiste nell'aver attribuito efficacia obbligatoria a provvedimenti che obbligatori non sono. Contrariamente ai principi generali secondo cui i pareri non sono vincolanti e gli atti che comportano una obbligazione giuridica devono essere adottati secondo forme precise, la Commissione ha trasformato ex post in decisioni obbligatorie e vincolanti atti non obbligatori, cioè parere negativo (n. 4, dell'art. 4 della decisione 2794/80) e il programma di consegna (n. 3 del medesimo articolo).

Vi è violazione del principio dell'affidamento legittimo. L'amministrato non può aspettarsi che l'amministrazione stabilisca in un secondo momento sanzioni per l'inosservanza di una disciplina emanata come non vincolante.

La *Commissione* considera infondata l'asserita violazione del principio fondamentale della tutela dell'affidamento. I programmi di consegna non erano vincolanti. Un'impresa, se voleva non tener conto del parere sfavorevole della Commissione in merito ad un investimento, accettava anche i rischi che potevano indirettamente derivarle da una situazione che essa stessa aveva contribuito a determinare. Il fatto che la Commissione tenga presente tale circostanza e decida di non prendere in considerazione l'aumento di capacità produttiva che ne deriva non costituisce affatto l'imposizione di una sanzione legata ad un atto non vincolante.

Sul secondo mezzo: nullità della decisione impugnata per violazione della decisione 2794/80/CECA ed in particolare degli artt. 4, n. 3 e 14

La ricorrente assume che il n. 3, dell'art. 4, pone due condizioni contraddittorie ed incompatibili. Al fine di dare un senso a tale comma, la fissazione del programma di consegna per il periodo luglio 1977 - giugno 1980 per le imprese i cui impianti non erano od erano solo in parte operativi va considerata come riferita al 1974, in rapporto alla situazione generale di quel settore dell'industria in detto anno. La Commissione non può quindi giustificare il rifiuto di applicare alla ricorrente l'art. 4, n. 3.

La *Commissione* rileva che, nel determinare i programmi volontari di consegna, basati sull'anno 1974, si è attenuta per tutte le imprese alle consegne di quell'anno e non alla capacità o alla produzione delle imprese. Comunque la ricorrente non ha partecipato ai programmi di consegna dal luglio 1977 al giugno 1980, ma solo dal 3° trimestre del 1978. Pertanto il requisito di cui all'art. 4, n. 3, 1° punto non è soddisfatto e detto comma non poteva comunque venire applicato.

La *ricorrente* ribatte che le condizioni poste sono illegittime e discriminatorie e che la Commissione deve applicare il n. 3, senza pretendere che dette condizioni siano soddisfatte.

Quanto all'art. 14, la ricorrente deduce che in forza dell'art. 58, il quale prescrive di stabilire le quote equamente, esso non poteva venir applicato, in base alla produzione effettiva, ad imprese di recente costituzione, il cui normale inserimento sul mercato non era concluso: solo la capacità produttiva poteva essere determinante.

La *Commissione* sostiene di avere, nei confronti della ricorrente e di altre imprese, tenuto conto del grado di utilizzo della capacità come criterio di valutazione delle eventuali difficoltà particolarmente gravi che potevano derivarle. Ma poiché la decisione 2794/80/CECA ha lo scopo di limitare la produzione per adeguarla alla minore domanda, gli adeguamenti previsti all'art. 14 non devono, in via di principio, portare a quote superiori alle produzioni precedenti delle imprese, principio rispettato nella decisione 6 aprile 1981.

La *ricorrente* sostiene che l'applicazione dell'art. 4, n. 3, può benissimo portare a fissare quote più elevate delle produzioni effettive precedenti.

Lo stesso deve valere per le imprese che fruiscono dell'art. 14 le quali, per definizione, si trovano in «difficoltà particolarmente gravi».

La *Commissione* rileva che le osservazioni della ricorrente cercano di confutare le considerazioni della Commissione in tutt'altra causa. L'art. 14 è una clausola equitativa e non implica disposizioni dettagliate, come dimostra l'applicazione nel caso della ricorrente, la quale ha usufruito di un adeguamento per il primo trimestre 1981 e non ne ha invece usufruito per il 2° trimestre.

V — La fase orale del procedimento

La ricorrente, con l'avv. André Elvinger, e la Commissione, rappresentata dal sig. Michel van Ackere, hanno svolto difese orali all'udienza del 15 settembre 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 ottobre 1981.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 maggio 1981, la società inglese Alpha Steel Ltd. proponeva, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso volto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 6 aprile 1981 relativa alla fissazione delle quote di produzione della ricorrente per il secondo trimestre 1981, adottata in forza della decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/CECA (GU L 291, pag. 1).

2 A sostegno dell'eccezione di illegittimità della decisione generale 2794/80 sollevata in primo luogo, la ricorrente assume che la Commissione, nel considerare la possibilità di instaurare una disciplina di quote, avrebbe dovuto esaminare la necessità di adottare i provvedimenti di politica commerciale di cui all'art. 74 del Trattato CECA. Essa sostiene inoltre che la decisione generale è incompatibile con l'art. 58, n. 2, del Trattato CECA, secondo cui le quote vanno stabilite «equamente». La ricorrente si duole altresì che la decisione generale abbia preso quale riferimento il periodo dal luglio 1977 al giugno 1980 e critica l'art. 4, n. 3, della suddetta decisione che sarebbe stato ideato per favorire una precisa impresa e che sarebbe discriminatorio per le nuove imprese. La ricorrente critica, infine, il fatto che il beneficio dell'art. 4, n. 3, sia riservato alle imprese che hanno partecipato ad un programma volontario di consegna, il che violerebbe il principio «nulla poena sine lege» e quello dell'affidamento legittimo degli amministrati.

3 La ricorrente sostiene in secondo luogo, in merito alla decisione individuale 6 aprile 1981, che la Commissione doveva accordarle il beneficio di cui al n. 3, dell'art. 4, della decisione generale, il quale richiede che l'impresa abbia partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione e che la fissazione del programma per tale impresa fosse basato sull'anno 1974. Essa deduce, che la Commissione avrebbe dovuto applicare l'art. 14 della decisione generale, tenendo conto della capacità di produzione e non della produzione effettiva, e accordarle una quota più alta.

4 I mezzi sopra esposti sono sostanzialmente gli stessi di quelli dedotti dalla ricorrente nella causa 14/81, relativa alla domanda di annullamento della decisione della Commissione che fissava le quote della ricorrente per il primo trimestre 1981. Le questioni giuridiche esaminate nel contesto della causa 14/81 sono identiche a quelle sollevate nella presente fattispecie.

5 Con sentenza emessa in data odierna, questa Corte ha esaminato tali mezzi e li ha dichiarati infondati. Per i medesimi motivi anche il presente ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

6 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

7 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° La ricorrente è condannata alle spese.

Mertens de Wilmars Bosco Touffait

Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe

Koopmans Everling Chloros Grévisse

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 3 marzo 1982.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars